

ANNO 2007
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAH 2007
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
27 luglio 2007, n. 13

Politiche sociali nella provincia di Trento

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Principi e linee metodologiche*
- Art. 3 - *Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali*
- Art. 4 - *Sistema integrato dei servizi sociali*
- Art. 5 - *Distretto dell'economia solidale*
- Art. 6 - *Destinatari degli interventi*
- Art. 7 - *Livelli essenziali delle prestazioni*

Capo II - *Competenze e programmazione*

- Art. 8 - *Funzioni di governo dei comuni e della Provincia*
- Art. 9 - *Programmazione sociale*
- Art. 10 - *Piano sociale provinciale*
- Art. 11 - *Comitato per la programmazione sociale*
- Art. 12 - *Piani sociali di comunità*
- Art. 13 - *Tavoli territoriali*
- Art. 14 - *Istruttorie pubbliche e coprogettazione*
- Art. 15 - *Sistema informativo delle politiche sociali*

Capo III - *Erogazione dei servizi*

Sezione I - *Modalità di attuazione degli interventi*

- Art. 16 - *Presa in carico unitaria e responsabile del caso*
- Art. 17 - *Accertamento dello stato di bisogno*
- Art. 18 - *Compartecipazione degli utenti*

Sezione II - *Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi*

- Art. 19 - *Autorizzazione*
- Art. 20 - *Accreditamento*
- Art. 21 - *Vigilanza*
- Art. 22 - *Modalità di erogazione delle prestazioni*
- Art. 23 - *Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali*

Capo IV - *Valutazione*

- Art. 24 - *Obiettivi della valutazione*
- Art. 25 - *Nuclei di valutazione*
- Art. 26 - *Compiti dei nuclei di valutazione*
- Art. 27 - *Linee guida e criteri della valutazione*
- Art. 28 - *Valutazione di impatto familiare*
- Art. 29 - *Oggetto della valutazione di impatto familiare*
- Art. 30 - *Bilancio di genere*

Capo V - *Tipologia degli interventi socio-assistenziali*

- Art. 31 - *Interventi socio-assistenziali*
- Art. 32 - *Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale*
- Art. 33 - *Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale*
- Art. 34 - *Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare*
- Art. 35 - *Interventi di sostegno economico*
- Art. 36 - *Figure professionali sociali e socio-sanitarie*

Capo VI - *Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e relative attrezzature*

- Art. 37 - *Sostegno di attività private di interesse sociale*
- Art. 38 - *Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali*
- Art. 39 - *Contributi in conto capitale*
- Art. 40 - *Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature*

Capo VII - *Strumenti di integrazione e coordinamento delle politiche*

- Art. 41 - *Integrazione socio-sanitaria*
- Art. 42 - *Commissione provinciale per l'integrazione socio-sanitaria*
- Art. 43 - *Integrazione socio-lavorativa*
- Art. 44 - *Integrazione socio-abitativa*
- Art. 45 - *Punti di ascolto per il cittadino*
- Art. 46 - *Strumenti di coordinamento organizzativo*

Capo VIII - *Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

- Art. 47 - *Modificazioni degli articoli 1, 16, 18 e 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6*
- Art. 48 - *Introduzione degli articoli 19 bis e 19 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6*

Capo IX - *Disposizioni transitorie e finali*

- Art. 49 - *Regolamenti di esecuzione*
- Art. 50 - *Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali*
- Art. 51 - *Informazione al Consiglio provinciale*
- Art. 52 - *Disposizioni particolari per il territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*
- Art. 53 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 54 - *Abrogazioni*
- Art. 55 - *Norme finanziarie*
- Art. 56 - *Reviviscenza di norme*

Tabella A - *Riferimento delle spese (articolo 55, comma 1)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

2. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.

3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale.

Art. 2
Principi e linee metodologiche

1. Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà.

2. Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche:

- a) diritto all'aiuto e all'emancipazione di coloro che si trovano in stato di bisogno, anche temporaneo;
- b) responsabilità della persona nell'attivarsi, secondo le proprie capacità, al fine di affrancarsi dallo stato di bisogno;
- c) centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l'armonico sviluppo della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei componenti, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli;
- d) sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i soggetti di cui all'articolo 3 che, cooperando nel perseguimento delle finalità di questa legge, partecipano alla costruzione della comunità responsabile e solidale;
- e) facoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizio, compatibilmente con i contenuti della programmazione e con l'efficiente organizzazione dei servizi;
- f) rispondenza ai criteri di responsabilità sociale, quale principio etico di rispetto degli interessi espressi da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- g) sostegno alle scelte di permanenza nel domicilio, laddove ciò consenta un'adeguata risposta alla situazione di bisogno e sia compatibile con l'efficiente organizzazione dei servizi;

- h) coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con particolare riferimento alle politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione e per la sicurezza;
- i) potenziamento delle attività di prevenzione del disagio sociale attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno;
- j) adozione del metodo della progettualità nell'individuazione degli interventi;
- k) qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi;
- l) diritto all'informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna da parte di tutti i soggetti coinvolti attivamente nel sistema integrato dei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi erogati, alle condizioni di accesso ai medesimi e alle relative possibilità di scelta per il beneficiario;
- m) valutazione dell'impatto degli interventi sociali.

Art. 3

Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38.

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

- a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
- b) le famiglie;
- c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
- e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione, nella gestione e nella valutazione degli interventi di cui al capo V.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell'ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell'attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatica e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

- a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
- b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5, unicamente attraverso:

- a) il concorso all'erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 22, comma 2;
- b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l'ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;
- c) atti di liberalità;
- d) l'erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell'ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19;
- e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l'adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest'articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili.

Art. 4

Sistema integrato dei servizi sociali

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è costituito dall'insieme degli interventi di cui al capo V e delle attività di cui agli articoli 37 e 38, realizzati dagli enti locali, dalla Provincia e dai soggetti di cui all'articolo 3.

2. Nell'attuazione del sistema integrato di cui al comma 1 e nella costruzione del distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5 è valorizzato il capitale sociale costituito dalle potenzialità dei singoli e della collettività messe in rete per accrescere la coesione sociale.

Art. 5

Distretto dell'economia solidale

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell'economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

Art. 6

Destinatari degli interventi

1. I cittadini dell'Unione europea, gli stranieri e gli apolidi aventi residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento, che si trovano in uno stato anche temporaneo di bisogno effettivo o potenziale, accertato ai sensi dell'articolo 17, hanno diritto a beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 32, 33, 34, comma 2, lettere a), b) con riferimento ai servizi semiresidenziali, c), d), e), f), g), h), i) e j) e 35, comma 3, lettere a), e) e f), nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni. Il piano sociale provinciale può assicurare ai me-

desimi soggetti ulteriori interventi, nell'ambito di quelli individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), dell'articolo 34, comma 2, lettera b), e dell'articolo 35, avendo particolare riguardo all'esigenza di garantire la massima tutela ai minori, nonché di consentire comunque alle persone in impellente stato di necessità l'accesso agli interventi di prima accoglienza.

2. Le persone residenti da più di tre anni consecutivi in provincia di Trento hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi previsti dal capo V, nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni.

3. Alle persone comunque presenti sul territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi previsti ai sensi del comma 1 che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona la Provincia individua nel piano sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell'erogazione degli interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l'offerta.

Capo II

Competenze e programmazione

Art. 8

Funzioni di governo dei comuni e della Provincia

1. Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Spettano alla Provincia:

- a) la programmazione di livello provinciale;
- b) l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7;
- c) l'esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali delle linee di indirizzo e coordinamento adottate nell'esercizio della funzione di cui alla lettera b);
- d) l'esercizio delle funzioni concernenti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- e) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali;
- f) l'esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;
- g) il coordinamento dei rapporti con le regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato e con le altre amministrazioni nazionali o internazionali, necessari per la realizzazione delle politiche sociali.

3. La Provincia, in sede di riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, tiene conto dell'esigenza di copertura degli oneri derivanti dalla definizione, nel piano sociale provinciale, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo omogeneo sul territorio provinciale, nonché di criteri di premialità, in relazione alle risultanze della valutazione di cui al capo IV, nei confronti degli enti locali che hanno dimostrato efficienza, efficacia e responsabilità nell'uso delle risorse.

4. La Provincia promuove e sostiene l'innovazione continua del sistema dei servizi sociali offerti dalle comunità; a tal fine partecipa finanziariamente ai costi sostenuti dalle medesime per l'attivazione di interventi sociali innovativi o sperimentali, anche con riguardo a quelli derivanti dall'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 38. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri e le modalità della partecipazione e della determinazione del suo ammontare, anche in relazione agli esiti della valutazione di impatto sociale dell'iniziativa.

Art. 9

Programmazione sociale

1. Gli enti locali e la Provincia elaborano i propri strumenti di programmazione mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali di cui all'articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali di cui all'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale di cui all'articolo 11.

2. La programmazione sociale si esplica mediante l'adozione del piano sociale provinciale di cui all'articolo 10 e dei piani sociali di comunità di cui all'articolo 12, in una dinamica di interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità si conformano agli atti di indirizzo contenuti nel piano sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva ed aggiorna il piano sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai vigenti piani sociali di comunità.

Art. 10

Piano sociale provinciale

1. Il piano sociale provinciale è lo strumento di programmazione di livello provinciale delle politiche sociali ed è elaborato in coerenza con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, in raccordo con la programmazione sanitaria e sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani di comunità, tenendo conto degli esiti della valutazione effettuata sullo stato dei servizi.

2. Il piano sociale provinciale:

- a) indica il fabbisogno, definisce le strategie, gli obiettivi generali e le priorità di realizzazione degli interventi di politica sociale;
- b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali provvedendo, in particolare, a individuare:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) i casi di accesso diretto agli interventi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 16, comma 4;
 - 4) gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi di cui al capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;

- 5) gli indirizzi e i criteri per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nell'erogazione delle stesse, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale di cui all'articolo 5;
 - 6) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - 7) i parametri e le metodologie per la valutazione di cui al capo IV;
- c) definisce gli interventi di diretta competenza della Provincia nonché le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale.

3. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare sanitarie, del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale demandando, ove possibile, al piano sociale provinciale la definizione degli indirizzi per la programmazione coordinata degli interventi caratterizzati in modo prevalente dalla loro attinenza al campo sociale.

4. Il piano sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale di cui all'articolo 11. Esso ha durata corrispondente alla legislatura e rimane in vigore fino all'approvazione del piano successivo. Il piano sociale provinciale può comunque essere aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità anche su istanza del Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di piano, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti privati ai sensi dell'articolo 3, e i criteri per la valutazione strategica degli interventi e degli indirizzi da inserire nel piano.

6. Il piano sociale provinciale può demandare a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale l'attuazione degli interventi di diretta competenza provinciale di cui al comma 2, lettera c).

Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e di indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza, e proporre soluzioni;
- b) formulare alla Giunta provinciale la proposta di piano sociale provinciale entro il termine indicato dalla medesima, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- c) individuare attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il comitato svolge le funzioni di cui al comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
- e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- f) tre rappresentanti del terzo settore, di cui almeno uno espressione delle organizzazioni di volontariato;

- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- h) tre esperti in materia di pianificazione e programmazione, uno dei quali designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali di cui all'articolo 13.

5. Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura.

6. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da propri delegati. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente del comitato.

7. Ai componenti del comitato e degli eventuali sottocomitati spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. Agli esperti esterni del comitato di cui al comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

8. Il Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione delle intese e dei pareri di propria competenza, può avvalersi del comitato secondo modalità stabilite d'intesa con la Giunta provinciale.

Art. 12

Piani sociali di comunità

1. Il piano sociale di comunità costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del piano sociale provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 9. La comunità approva il piano sulla base della proposta formulata dal tavolo territoriale di cui all'articolo 13.

2. La comunità disciplina la durata, comunque pluriennale, e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano, individua idonei strumenti per la raccolta dei dati funzionali alla definizione dei suoi contenuti e assicura la valutazione strategica degli interventi da inserire in esso.

3. Il piano è elaborato nel rispetto dei contenuti e in coerenza con gli indirizzi del piano sociale provinciale e individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) gli obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal piano sociale provinciale;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.

Art. 13

Tavoli territoriali

1. Nell'ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali.

2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali e contribuisce all'individuazione e all'analisi dei bisogni;

- b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente;
- c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il tavolo svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25.

4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un'adeguata rappresentanza dei comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza del distretto sanitario, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della comunità. La comunità stabilisce la durata e le modalità di funzionamento del tavolo.

Art. 14

Istruttorie pubbliche e coprogettazione

1. Gli enti locali e la Provincia indicano istruttorie pubbliche nei casi in cui riconoscono l'utilità di coprogettare iniziative innovative o sperimentali per rispondere in modo adeguato a determinati bisogni sociali.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d'indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, assicurando comunque il rispetto del principio di trasparenza delle procedure e la possibilità di partecipare ai soggetti di cui all'articolo 3. In ogni caso gli enti locali indicano l'istruttoria sentiti i tavoli territoriali di cui all'articolo 13.

3. L'istruttoria pubblica, ove abbia esito positivo, si conclude con l'individuazione del progetto di intervento e con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'accordo di collaborazione può avere ad oggetto anche la corresponsione di un contributo ai sensi dell'articolo 38 ai soggetti del terzo settore partecipanti all'accordo.

Art. 15

Sistema informativo delle politiche sociali

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali, a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce l'organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, disciplinando in particolare:

- a) livelli omogenei di informazioni e dati;
- b) modalità di partecipazione degli enti locali al sistema informativo delle politiche sociali anche in relazione alla pubblicità degli atti relativi alla valutazione di impatto familiare previsti dall'articolo 29, comma 3;
- c) modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20;
- d) modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altre organizzazioni aventi sistemi di raccolta ed elaborazione dati;
- e) modalità di raccordo con i sistemi informativi di Stato, regioni e Provincia autonoma di Bolzano;
- f) definizione di protocolli per l'acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che concorrono al sistema sociale integrato.

3. La Provincia garantisce la formazione continua del personale addetto al funzionamento e al corretto utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali.

Capo III
Erogazione dei servizi

Sezione I
Modalità di attuazione degli interventi

Art. 16
Presa in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

- a) coordina le figure professionali deputate all'accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell'articolo 17;
- b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;
- c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l'attivazione di interventi di natura non economica.

4. L'accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest'articolo avviene nei soli casi previsti dal piano sociale provinciale.

Art. 17
Accertamento dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno si manifesta nell'incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale;
- b) disabilità psico-fisico-sensoriale;
- c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale;
- d) sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

3. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'accertamento dello stato di bisogno, nonché le modalità di coordinamento tra le comunità e la Provincia per l'esercizio in forma integrata delle funzioni di rispettiva competenza; in alternativa, le modalità di coordinamento possono essere individuate mediante intese istituzionali e accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Nell'accertamento dello stato di bisogno determinato ai sensi del comma 1, lettera a), la condizione economico-patrimoniale è valutata secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

Art. 18

Compartecipazione degli utenti

1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio partecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento.

Sezione II

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

Art. 19

Autorizzazione

1. L'autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure.

3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 15.000 euro. In caso di esercizio dei servizi in difformità dall'autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro. Gli importi di questo comma possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 20

Accreditamento

1. L'accREDITamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accREDITamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accREDITamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accREDITato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accREDITamento ovvero la sua rideterminazione.

3. Il regolamento stabilisce:

- a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;
- b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;
- c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;
- d) i criteri e le modalità con i quali la Provincia riconosce, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti.

4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

Art. 21 *Vigilanza*

1. La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.

2. Le modalità di svolgimento dei controlli sono disciplinate con regolamento.

3. Per l'esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 22 *Modalità di erogazione delle prestazioni*

1. Le prestazioni sociali rese in base a questa legge sono erogate con le modalità previste da quest'articolo. Le prestazioni diverse da quelle sociali, se non erogate direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest'articolo s'intendono per prestazioni sociali quelle che, rispetto a un analogo servizio reso alla generalità degli utenti, presuppongono l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con un'utenza caratterizzata da speciali bisogni e peculiari condizioni personali o familiari.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione delle prestazioni sociali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;
- c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l'ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall'ente medesimo. Per la valutazione dell'offerta tali procedure assicurano un'importanza preva-

lente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l'incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 30 per cento. L'ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

- a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;
- b) nei casi disciplinati dall'articolo 38, comma 4;
- c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell'intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell'articolo 19.

7. L'ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

- a) il coinvolgimento del volontariato;
- b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;
- c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l'attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;
- d) l'attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti i casi di affidamento del servizio ai sensi di quest'articolo, l'ente affidante è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all'affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all'assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all'assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

Art. 23

Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento.

2. Allo scadere della convenzione, il servizio è affidato nuovamente al medesimo soggetto qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti:

- a) l'ente affidante mantiene l'interesse allo svolgimento del servizio;
- b) il soggetto affidatario ha conseguito valutazioni positive secondo quanto previsto dal comma 3;
- c) l'ente affidante ed il soggetto affidatario concordano sulle nuove condizioni per lo svolgimento del servizio.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e ricorrendo i presupposti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, l'ente affidante:

- a) ha la facoltà di affidare nuovamente il servizio al soggetto già affidatario che abbia conseguito valutazioni positive ovvero di avviare una nuova procedura per la selezione del soggetto affidatario;
- b) affida nuovamente il servizio al soggetto affidatario che abbia conseguito valutazioni molto positive.

4. Il regolamento individua le modalità di attuazione del comma 3.

5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di valutazione negativa del servizio prestato, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione di cui al comma 1.

6. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscrive con i soggetti accreditati una convenzione che definisce i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento del corrispettivo e all'attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo.

Capo IV *Valutazione*

Art. 24 *Obiettivi della valutazione*

1. Ai fini di una gestione razionale e responsabile, gli enti locali e la Provincia valutano, avvalendosi dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 25, gli interventi di loro competenza, secondo criteri di qualità della prestazione, congruità dei risultati, efficacia dell'utilizzo delle risorse impiegate.

2. La valutazione è finalizzata a verificare l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, sotto il profilo dell'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività, ed è effettuata sia preventivamente che successivamente alla realizzazione delle attività considerate.

3. Per i fini del comma 1, la valutazione fornisce inoltre agli enti locali e alla Provincia:

- a) elementi ai fini di una ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio; tale ridefinizione è concordata con il soggetto erogatore in caso di affidamento del servizio;
- b) elementi di cui tenere conto nell'ambito delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell'articolo 22, comma 5;
- c) elementi rilevanti ai fini della revoca dell'affidamento del servizio al soggetto erogatore, laddove la relativa valutazione sia negativa;
- d) elementi ai fini del riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 25 *Nuclei di valutazione*

1. La Provincia nomina, ai fini della valutazione di propria competenza, un nucleo di valutazione composto da:

- a) tre esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e uno designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- b) due esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico;
- c) due esperti con esperienza diretta, almeno quinquennale, nella gestione o valutazione dei servizi alla persona, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata della legislatura. Il regolamento definisce i casi di incompatibilità con l'esercizio della funzione di componente e le modalità di funzionamento del nucleo, ivi comprese quelle relative all'utilizzo del personale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

3. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare ai lavori del nucleo di valutazione, senza diritto di voto, ulteriori esperti, funzionari della Provincia e rappresentanti di soggetti pubblici o privati che operano nel settore delle politiche sociali.

4. Ai componenti del nucleo spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983.

5. Gli enti locali, in relazione agli ambiti di propria competenza, nominano, per lo svolgimento delle funzioni previste da questo capo, un proprio nucleo di valutazione, la cui composizione assicuri in ogni caso il rispetto dei requisiti di professionalità e terzietà di cui ai commi 1 e 2. In alternativa stipulano intese, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006, al fine di costituire un unico nucleo di valutazione per più enti locali o di avvalersi del nucleo di valutazione nominato da altro ente locale o dalla Provincia.

Art. 26

Compiti dei nuclei di valutazione

1. I nuclei di valutazione svolgono i seguenti compiti:

- a) effettuano la valutazione complessiva ex post del sistema delle politiche sociali ai fini della predisposizione del successivo piano sociale provinciale e redigono il relativo rapporto di fine legislatura;
- b) effettuano la valutazione annuale in itinere o ex post degli interventi prestati dai soggetti erogatori dei servizi e redigono il relativo rapporto;
- c) effettuano l'analisi del costo dei servizi erogati, anche in comparazione con quello sostenuto da altre realtà territoriali per i medesimi servizi;
- d) effettuano la valutazione strategica degli interventi da inserire nel piano sociale provinciale, consistente nella valutazione ex ante dell'impatto economico e sociale degli interventi medesimi;
- e) effettuano la valutazione di impatto sociale ex ante dei progetti innovativi o sperimentali da attivare ai sensi dell'articolo 38;
- f) comunicano i risultati della valutazione ai soggetti valutati;
- g) danno adeguata diffusione, con i rapporti previsti dalle lettere a) e b) di questo comma nonché attraverso il sistema informativo delle politiche sociali di cui all'articolo 15, dei risultati della valutazione di cui alle lettere da a) ad e).

2. Il nucleo di valutazione della Provincia fornisce altresì supporto tecnico, ai fini dell'elaborazione della proposta di piano provinciale per le politiche sociali, in ordine alla definizione dei parametri per la valutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 7).

Art. 27

Linee guida e criteri della valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con i parametri e le metodologie previsti dal piano sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.

2. In particolare, i nuclei di valutazione:

- a) analizzano e verificano prioritariamente la qualità dei servizi erogati, anche in relazione all'impiego delle risorse disponibili;
- b) tengono conto delle peculiarità dei contesti in cui si svolge l'attività valutata;
- c) tengono conto della capacità dei soggetti erogatori di adeguare gli interventi all'evoluzione dei bisogni e delle relative modalità di risposta;

- d) tengono conto altresì del grado di coinvolgimento, nelle attività svolte dal soggetto erogatore, di altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento;
- e) verificano l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, ai sensi dell'articolo 24;
- f) tengono conto di eventuali certificati di valutazione della qualità dei servizi rilasciati, in base a standard internazionali, da società riconosciute;
- g) verificano il perseguimento dei fini di responsabilità sociale.

3. I nuclei di valutazione raccolgono elementi necessari al processo valutativo:

- a) dai soggetti erogatori attraverso l'autovalutazione;
- b) dai soggetti pubblici e privati portatori d'interesse, in particolar modo i destinatari dei servizi;
- c) dagli enti locali e dalla Provincia, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

Art. 28

Valutazione di impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione di impatto familiare al fine di orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia in considerazione della sua valenza sociale, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione di impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

Art. 29

Oggetto della valutazione di impatto familiare

1. La valutazione di impatto familiare implica:

- a) la valutazione preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi di cui alla lettera a) aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari implicati dai medesimi.

2. La Provincia indica in modo espresso nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione di cui al comma 1 e promuove intese con gli enti locali al fine di estendere la valutazione di impatto familiare alle politiche settoriali di competenza dei medesimi e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

3. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo e disciplina gli obblighi di informazione della Giunta provinciale nei confronti del Consiglio provinciale, dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 30
Bilancio di genere

1. La Provincia adotta il bilancio di genere come strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche provinciali sulla componente femminile e di orientamento delle politiche medesime al riequilibrio delle differenze di genere; cura altresì la massima diffusione di tale documento.

Capo V
Tipologia degli interventi socio-assistenziali

Art. 31
Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno. Essi consistono in:

- a) interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale;
- c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- d) interventi di sostegno economico;
- e) ulteriori interventi individuati dal piano sociale provinciale o dal piano sociale di comunità, riferiti sia alle tipologie di interventi previsti dalle lettere da a) a d), sia trasversali ad esse, sia di natura differente.

2. Gli interventi di diretta competenza della Provincia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale la quale, nel rispetto del piano sociale provinciale, specifica, in particolare, i destinatari della prestazione, i requisiti per accedervi, la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa e, in generale, i criteri e le modalità per l'erogazione della prestazione.

3. Gli enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità, nonché degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 32
Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale

1. Gli interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale sono finalizzati all'informazione, all'aiuto e al sostegno psico-sociale e relazionale rivolto al singolo, alla famiglia e ai gruppi e hanno carattere di gratuità per l'utenza.

2. Gli interventi di servizio sociale professionale consistono in attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.

3. Il segretariato sociale consiste nell'attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali. A seguito di segnalazione di situazioni particolarmente problematiche, tale intervento è svolto, ove possibile, anche nei confronti delle persone le cui condizioni sono tali da precluderne lo spontaneo accesso ai servizi.

Art. 33

Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale

1. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:

- a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;
- b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;
- c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;
- d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in particolare:

- a) attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di gruppi a rischio;
- b) attività per la realizzazione di progetti mirati all'educazione sociale;
- c) attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle istituzioni;
- d) attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri;
- e) attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità;
- f) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare con l'obiettivo di abbattere barriere comunicative;
- g) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore;
- h) attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione;
- i) attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza.

Art. 34

Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia.

2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare:

- a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative;
- b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare;
- c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;

- d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;
- e) interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale;
- f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel proprio ambito familiare;
- g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordinate strutture residenziali;
- h) servizio di trasporto per persone con disabilità;
- i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;
- j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall'articolo 2645 ter del codice civile.

Art. 35

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

- a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l'impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro;
- b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

- a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;
- b) interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati iscritti ad un apposito registro; si prescinde dall'iscrizione al registro qualora assistito ed assistente siano legati da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità; nei casi previsti dal regolamento di impossibilità giuridica di stipulare un contratto di lavoro tra assistito e assistente, l'intervento economico può essere erogato all'assistito, anche in assenza del contratto medesimo; l'ammontare dell'intervento è proporzionalmente ridotto qualora la persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita fruisca di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o del servizio di assistenza domiciliare;
- c) assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita, nei limiti in cui analoghi interventi non siano previsti dalla normativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

- d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;
- e) prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria;
- f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroggi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 36

Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

2. A garanzia della qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste dal regolamento, le azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti nell'ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4).

Capo VI

Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

Art. 37

Sostegno di attività private di interesse sociale

1. Alle organizzazioni senza scopo di lucro che effettuano attività d'interesse sociale complementari o integrative degli interventi previsti da questa legge, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, possono essere riconosciuti, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 38

Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati.

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell'impatto sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della spesa,

con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L'attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e comunque non superiore ai cinque anni.

4. Conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono l'intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, purché accreditato e valutato positivamente per l'attività innovativa o sperimentale svolta.

5. La Provincia istituisce un apposito fondo per il finanziamento dei progetti di propria competenza e per la compartecipazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ai costi sostenuti dagli enti locali in relazione ai progetti di loro competenza.

Art. 39

Contributi in conto capitale

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-assistenziali contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d'interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

- a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;
- b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d'inflazione.

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l'intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell'ente competente. L'autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall'ente competente, purché:

- a) sia mantenuto il fine sociale dell'utilizzo;
- b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell'ente che ha ricevuto il contributo;
- c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L'ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L'ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest'articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

Art. 40

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità degli enti locali o della Provincia a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile medesimo; gli enti locali e la Provincia possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

Capo VII

Strumenti di integrazione e coordinamento delle politiche

Art. 41

Integrazione socio-sanitaria

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e sanitarie la Provincia promuove l'adozione degli strumenti di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 46, all'interno di ambiti territoriali omogenei, allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi.

2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua criteri, modalità e strumenti per assicurare l'integrazione dell'azione dei servizi sociali e di quelli sanitari, qualora lo stato di bisogno da affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l'intervento congiunto dei servizi. Le suddette deliberazioni possono individuare, tra l'altro:

- a) specifici criteri e modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché per la definizione del profilo funzionale della persona interessata e del progetto individualizzato d'intervento;
- b) composizione e modalità di funzionamento di specifiche unità valutative multidisciplinari da costituire sul territorio per i fini di cui alla lettera a);
- c) caratteristiche, contenuti e modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza sanitaria da erogare nell'ambito dei servizi sociali sono effettuate:

- a) ove possibile, direttamente dai servizi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; in tal caso, l'azienda, in relazione alla tipologia e all'intensità della terapia, persegue l'intesa con il soggetto erogatore dei servizi sociali, che è altresì sentito in merito all'individuazione del personale sanitario da incaricare;
- b) in alternativa, da professionisti esterni all'azienda dipendenti dei soggetti erogatori dei servizi sociali o convenzionati con essi; in tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono comunque posti a carico del fondo sanitario provinciale, previa intesa con l'azienda.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate secondo modalità e condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle residenze sanitarie assistenziali disciplinate dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

Art. 42

Commissione provinciale per l'integrazione socio-sanitaria

1. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 1, la Provincia istituisce la commissione provinciale per l'integrazione socio-sanitaria quale proprio organo consultivo, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti programmatori in materia sociale e sanitaria di cui all'articolo 10, comma 3.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di politiche sociali;
- b) l'assessore competente in materia di politiche sanitarie;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente di una struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie;
- e) un rappresentante dei servizi sociali degli enti locali;
- f) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi compresi la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 43

Integrazione socio-lavorativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e del lavoro la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei a valorizzare le capacità lavorative delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, allo scopo di creare i presupposti per la realizzazione di forme di economia solidale sulla base di ambiti di lavoro protetti.

2. L'integrazione socio-lavorativa si realizza attraverso forme di sostegno alle organizzazioni in cui sono garantiti ambiti lavorativi protetti, anche mediante l'affidamento diretto alle organizzazioni medesime, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia o degli enti locali, di servizi e forniture realizzate dalle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, per importi inferiori alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie in materia.

3. La Provincia favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo la strutturazione dei rapporti lavorativi in modo consono alle esigenze familiari e realizzando azioni di supporto dei lavoratori gravati da impegni di cura familiari.

Art. 44

Integrazione socio-abitativa

1. Ai fini dell'integrazione tra le politiche sociali e abitative nelle zone ad alta concentrazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica gli enti locali promuovono l'attivazione degli interventi di mediazione culturale e sociale di cui all'articolo 33.

2. La Provincia e gli enti locali possono individuare e gestire alloggi, compresi quelli di edilizia abitativa pubblica, se occorrente strutturati e attrezzati in relazione a specifiche esigenze, da destinare anche a persone in carico ai servizi sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro autonomia.

Art. 45

Punti di ascolto per il cittadino

1. La Provincia promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l'integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L'adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l'offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell'attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l'organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza.

Art. 46

Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione integrata degli interventi in materia sociale è promossa utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

- a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- c) la promozione di intese con il Consiglio delle autonomie locali;
- d) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare soluzioni condivise a problemi di organizzazione e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione d'interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16 bis della legge provinciale n. 23 del 1992.

Capo VIII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Art. 47

Modificazioni degli articoli 1, 16, 18 e 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è inserito il seguente:

"2 bis. Le predette finalità sono perseguite con gli strumenti previsti da questa legge nonché con quelli previsti dal provvedimento legislativo concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento".

2. All'articolo 16 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria";
- b) al comma 6 dopo le parole: "Ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell'autorizzazione e".
3. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Programmazione e finanziamento degli interventi

1. Per la programmazione degli interventi relativi alle R.S.A. la Provincia si avvale in particolare del piano provinciale per la salute dei cittadini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12, concernente "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)", e dei relativi provvedimenti di attuazione, ivi comprese le direttive della Giunta provinciale concernenti l'assistenza degli ospiti in R.S.A.

2. Alla copertura degli oneri per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in R.S.A. erogate agli assistiti del servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento si provvede, nei limiti delle prestazioni individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale, mediante il fondo sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di addebito degli oneri relativi alle prestazioni erogate agli assistiti residenti fuori provincia, avuto riguardo anche all'istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

3. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori:

- a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;
- b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Le prestazioni marginali di natura sociale a rilevanza sanitaria svolte all'interno delle R.S.A., nei limiti individuati con deliberazione di Giunta provinciale, sono garantite dal servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario."

4. All'articolo 18 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona;"
- b) al comma 3 le parole: "dal piano provinciale socio-assistenziale e dal piano sanitario provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano provinciale per la salute dei cittadini".
5. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è soppresso.

Art. 48

Introduzione degli articoli 19 bis e 19 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:
"Art. 19 bis

Interventi in conto capitale

1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili da destinare a R.S.A. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 16. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-sanitarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri sostenuti dall'ente interessato per la gestione della R.S.A. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l'autorizzazione a un utilizzo permanente dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, le apparecchiature e gli arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione della Giunta provinciale.

6. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività socio-assistenziali, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all'intervento complessivo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

- a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
- b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;
- c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;
- d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
- e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;
- f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;
- g) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;
- h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. Dopo l'articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:

Art. 19 ter

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per l'erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 16, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità della Provincia o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile medesimo; la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta."

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 49

Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva uno o più regolamenti di esecuzione di questa legge.

Art. 50

Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali

1. Il piano sociale provinciale e i regolamenti di esecuzione di questa legge sono adottati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione dei medesimi.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle delibere di aggiornamento del piano sociale provinciale ed alle modifiche ai regolamenti di esecuzione; in tali casi il termine per l'espressione del parere della commissione permanente è di trenta giorni.

Art. 51

Informazione al Consiglio provinciale

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali e socio-sanitarie, conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi conoscitivi utili per la programmazione di settore.

Art. 52

Disposizioni particolari per il territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua le modalità per l'approvazione dei provvedimenti di adozione del piano sociale di comunità e degli altri atti di regolazione nonché le modalità di istituzione degli organi costituiti dagli enti locali ai sensi di questa legge.

Art. 53

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione.

3. Il regolamento di esecuzione individua gli enti pubblici competenti, fino alla data di cui al comma 1, ad attuare gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate nel comma 1; tali interventi sono comunque attuati con le modalità di esercizio previste dalla legge provinciale n. 14 del 1991. Per i fini di questo comma sono conseguentemente modificati gli strumenti di programmazione in materia.

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 1991.

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accredimento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accredimento sono revocati.

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23. Laddove l'ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convenzione di cui al periodo precedente è stipulata tra l'ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura.

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene anche la programmazione degli interventi che la legge attribuisce al piano sociale di comunità, fino all'approvazione di tale piano da parte di ciascuna comunità; rispetto a tali previsioni la Provincia acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati che è reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Provincia provvede comunque.

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di

competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge.

Art. 54 *Abrogazioni*

1. I regolamenti di esecuzione, anche in raccordo con quanto previsto dall'articolo 53, stabiliscono la data di abrogazione delle seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;
- b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione dell'articolo 47;
- c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;
- d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;
- g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
- k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- l) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- m) la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, ad esclusione dell'articolo 1, dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, dei commi 1 e 4 dell'articolo 4, degli articoli 11, 14, 15, 20 e 21;
- n) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- o) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- p) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. A decorrere dalla data indicata dal comma 2 dell'articolo 53 sono abrogati:

- a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
- b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

Art. 55 *Norme finanziarie*

1. Le spese relative agli articoli richiamati nella tabella A allegata a questa legge sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 56

Reviviscenza di norme

1. Al numero 54 della Sezione II (Leggi parzialmente abrogate) dell'Allegato C alla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, le parole: ", 38" sono sostituite dalle seguenti: ", 38, comma 3" con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2006. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 luglio 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 55, comma 1)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
5	Iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione	401000	40.5.110
8, comma 4	Interventi sociali innovativi o sperimentali	401000	40.5.110
11, 25 e 42	Comitato per la programmazione sociale, Nucleo di valutazione e Commissione provinciale per l'integrazione socio-sanitaria	151500	15.5.120
15, comma 1	Sistema informativo delle politiche sociali	155000	15.15.210
15, comma 3	Formazione continua del personale socio-assistenziale	402400	40.5.130
31	Interventi socio-assistenziali	401000 402050	40.5.110 40.5.130
36	Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sociali e socio-sanitari	402400	40.5.130
37	Concessione di contributi a sostegno di attività di interesse sociale	402000	40.5.130
38	Concessioni di contributi per progetti di attività innovative o sperimentali	401000 402050	40.5.110 40.5.130
39, comma 1, lettera a), comma 9	Concessione di contributi per acquisto, costruzione, riattamento e ampliamento immobili	157650 404000	15.25.210 40.5.210
39, comma 1, lettera b), comma 9	Concessione di contributi per acquisto di arredi e attrezzature	404050	40.5.210
40	Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature	157650 404050	15.25.210 40.5.210
41	Integrazione socio-sanitaria	401000 441000	40.5.110 44.5.110
43	Integrazione socio-lavorativa	401000	40.5.110
44	Integrazione socio-abitativa	401000	40.5.110
45	Punti di ascolto per il cittadino	401000	40.5.110
47, comma 3	Finanziamento interventi relativi alle RSA	441000	44.5.110
48, comma 1	Interventi in conto capitale	157650 444230 444240 444300	15.25.210 44.5.210 44.5.210 44.5.220
48, comma 2	Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature	157650 444000 444240	15.25.210 44.5.210 44.5.210

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 14

Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;
- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
 - 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
 - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;
- e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
- f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
- g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
- h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

6. Lo statuto prevede:

- a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;

- c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione."

- L'articolo 118 della Costituzione dispone:

"Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dispone:

"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali."

Nota all'articolo 7

- Per l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, si veda la nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 8

- Gli articoli 8 e 24 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispongono rispettivamente:

"Art. 8

Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

- a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;
- b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;
- c) cooperazione allo sviluppo;
- d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
- e) vigilanza e tutela sugli enti locali;

- f) libri fondiari e catasto;
- g) camere di commercio;
- h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;
- i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;
- j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;
- k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;
- m) previdenza complementare e integrativa;
- n) tutela del lavoro e professioni;
- o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolastica e l'edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- p) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione;
- q) interventi di competenza della Provincia in materia di università previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali;
- r) credito regionale;
- s) commercio con l'estero;
- t) tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, attività culturali e rete museale d'interesse provinciale;
- u) elezione degli organi provinciali e referendum provinciali;
- v) ordinamento contabile, finanziario e tributario della Provincia;
- w) ordinamento degli uffici e del personale provinciale;
- x) finanza provinciale e locale, fatte salve le intese previste dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa provinciale e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni;
- y) lavori pubblici della Provincia ed espropriazioni per opere e interventi d'interesse provinciale;
- z) servizi antincendi, esclusi i corpi dei vigili del fuoco volontari;
- aa) protezione civile, con riferimento alle attività di previsione dei rischi, nonché opere e interventi d'interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- bb) salvo quanto attribuito ai comuni dalla legge o da accordi istituzionali, le politiche provinciali, gli interventi di livello provinciale nei settori economici, i rapporti a livello provinciale con le associazioni di categoria nonché gli albi e i registri provinciali con riferimento alle seguenti materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, ferme restando in capo ai proprietari pubblici e privati le competenze in materia di gestione dei rispettivi patrimoni agro-silvo-pastorali, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- cc) patrimonio e demanio provinciali;
- dd) motorizzazione civile;
- ee) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- ff) statistica;
- gg) volontariato sociale per i servizi d'interesse provinciale.

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia ai sensi del comma 1 le funzioni amministrative, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori, sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto da quest'articolo. Anche con riferimento a tali materie rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci i compiti e le attività già loro attribuiti, senza l'obbligo di esercizio in forma associata, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. In sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 nelle materie: agricoltura, foreste e alpicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - 2) ciclo dei rifiuti;

- 3) trasporto locale;
- 4) distribuzione dell'energia.
5. Sono trasferite ai comuni, senza l'obbligo di esercizio associato, le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:
 - a) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
 - b) corpi dei vigili del fuoco volontari, opere e interventi di interesse locale a carattere comunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
 - c) espropriazioni per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuate le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle dei commi 4 e 5 da trasferire ai comuni, nonché le conseguenti modifiche a quelle riservate alla Provincia in ciascuna materia.

7. Previa intesa con l'assemblea della comunità, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata, che possono essere mantenuti in capo ai singoli comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni.

8. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti, con decreto del Presidente della Provincia possono essere individuati compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, come previsto dall'articolo 11, comma 1. In questi casi il comune può rifiutare l'attribuzione alla gestione associata di tali compiti o attività, purché assicurati l'equivalenza dei costi e la qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza. Se le intese istituzionali e gli accordi di programma riguardano le attività economiche è acquisito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che ne sia prevista la diretta partecipazione all'accordo; qualora il parere non sia rilasciato entro trenta giorni se ne può prescindere. Alla definizione e sottoscrizione delle intese istituzionali e degli accordi di programma possono partecipare, in relazione alle loro competenze, gli enti strumentali della Provincia e dei comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. La conclusione delle intese e degli accordi di programma previsti dal comma 9 tra la Provincia e le singole comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio, ai servizi pubblici e alle attività economiche. Per tale fine le intese e gli accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di programmazione della Provincia e della comunità, e sono sottoscritti entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione di questa legge; decorso inutilmente tale termine la Provincia e le comunità possono procedere all'approvazione degli strumenti di programmazione di loro competenza, tenendo conto delle posizioni emerse. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua gli strumenti di programmazione interessati dall'applicazione di questo comma e, per le finalità previste da questo comma, può integrare e modificare le loro procedure di formazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

11. Nell'organizzazione delle competenze amministrative concernenti la regolazione e il sostegno alle attività produttive, gli enti previsti dal comma 9 ricorrono in via generale allo sportello unico disciplinato dall'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), prevedendo inoltre l'integrazione di tutte le strutture che presiedono l'attività diretta alla concessione di aiuti di Stato, di contributi o altre agevolazioni.

12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge con regolamento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale provvede alla ricognizione, distintamente per ciascuna materia, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni secondo quanto disposto dai commi 2, 4 e 5.

13. I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti.

Art. 24

Riparto delle risorse finanziarie

1. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta ai comuni una quota del gettito dell'imposta sul reddito personale, definita in relazione alle basi imponibili o al gettito locale; tale quota è determinata in modo da garantire almeno la piena copertura del costo standardizzato delle funzioni nei comuni con più elevata capacità fiscale, definita in termini di gettito standardizzato.

2. Per i fini del comma 1, inoltre, spettano ai comuni con minore capacità fiscale le quote di un fondo perequativo finalizzato al riequilibrio della capacità fiscale locale e al finanziamento dei livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche. Per la parte di fondo perequativo non destinata al finanziamento dei livelli standard di spesa la perequazione della capacità fiscale pro capite ponderata è portata a non meno del 90 per cento del valore medio provinciale dei gettiti standardizzati. Il riparto del fondo perequativo in favore dei comuni tiene conto della spesa storica.

3. Previa decisione assunta dai consigli comunali che rappresentino almeno il 90 per cento dei comuni di riferimento, le singole comunità possono proporre alla Provincia che la somma delle quote di fondo perequativo spettanti ai comuni facenti parte della comunità sulla base del riparto definito in attuazione di questa legge sia ripartito tra i comuni medesimi con criteri diversi da quelli previsti dall'intesa disciplinata dall'articolo 27. La Giunta provinciale può disporre il riparto conformemente alla proposta, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. Una quota del fondo perequativo previsto dal comma 2 è riservata agli interventi in favore delle popolazioni ladine, mochene e cimbre per le finalità previste dallo Statuto speciale.

5. Per il finanziamento della loro spesa corrente spetta alle comunità un trasferimento a carico del bilancio provinciale che, tenuto conto delle funzioni svolte, dei proventi per i servizi a favore dei comuni, dei trasferimenti a carico dei comuni e della devoluzione di quote del gettito di tributi erariali spettanti alla Provincia, garantisca la copertura dei livelli standardizzati delle connesse prestazioni, nel rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 22.

6. La Provincia assegna alle comunità quote del gettito di tributi erariali spettanti alla Provincia, destinate al finanziamento dei piani di sviluppo dei territori di competenza e degli interventi nei settori economici in attuazione delle competenze previste dall'articolo 8, commi 4, lettera f), e 10. I criteri di ripartizione delle risorse e l'entità delle quote del gettito di tributi da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. Per il finanziamento delle spese d'investimento è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento dei comuni e delle comunità, ripartito in una quota destinata al mantenimento delle infrastrutture esistenti e in una quota destinata al miglioramento e all'incremento di tali infrastrutture; tale ultima quota può essere assegnata in forma di contributi di durata pluriennale.

8. Al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli minimi di servizio, inoltre, è istituito un fondo per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento che sono considerate rilevanti dalla programmazione e dagli atti d'indirizzo provinciali e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità e correlate al miglioramento e all'incremento delle infrastrutture; quote di tale fondo possono essere destinate al finanziamento di opere e interventi d'interesse di una o più comunità, nonché al finanziamento di opere d'interesse specifico di singoli enti locali.

9. I criteri di riparto dei fondi previsti dai commi 7 e 8 devono essere idonei a promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori; se possibile il riparto tiene conto della redditività sociale attesa dai progetti d'investimento.

10. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo capo la Provincia si avvale di un comitato tecnico-consulativo composto da componenti scelti, nel limite massimo di quattro, anche tra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili. Ai componenti esterni del comitato compete il trattamento economico previsto dall'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 9

Funzioni di governo della Provincia e dei comuni

1. Nelle materie, negli ambiti e nei territori di loro competenza i comuni - per il tramite delle comunità, se si tratta di funzioni a queste attribuite per l'esercizio in forma associata - e la Provincia svolgono comunque le seguenti funzioni:

- a) la programmazione, la pianificazione e l'indirizzo, comprese le politiche di entrata e di spesa;
- b) la definizione dei livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni pubbliche di ogni tipo che devono essere garantiti su tutto il territorio;
- c) le politiche tributarie, tariffarie e in generale di bilancio;
- d) la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, anche sotto il profilo dei costi e delle entrate;
- e) l'esercizio delle potestà pubbliche concernenti atti di regolazione, certificativi, autorizzativi, abilitativi e sanzionatori e i conseguenti rapporti con i cittadini, le famiglie e le imprese.

2. Nelle materie trasferite ai comuni, comprese quelle attribuite alle comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la Provincia può procedere tenendo conto delle posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. Gli atti d'indirizzo e coordinamento, che vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti, definiscono in particolare:

- a) obiettivi generali di programmazione e pianificazione di carattere provinciale;
- b) standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche;
- c) indirizzi e vincoli generali per le politiche tariffarie, tributarie e di bilancio, anche con riferimento all'attuazione dei vincoli comunitari e, in tale ambito, del patto di stabilità;
- d) indirizzi e vincoli per assicurare la costruzione e il funzionamento di sistemi informativi interoperanti e integrabili;
- e) modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché indirizzi per le conseguenti azioni correttive eventualmente necessarie."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, dispone:

"Art. 50

Istituzione del comitato legislativo

È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato legislativo composto da:

- a) il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi;
- b) non più di sei esperti scelti fra persone particolarmente qualificate in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato, oltre ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti interessati alle materie trattate, funzionari provinciali dei servizi interessati.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del servizio affari istituzionali e legislativi.

Alla nomina degli esperti di cui alla lettera b) provvede la Giunta provinciale, che fissa la durata dell'incarico e il compenso mensile da determinare in una somma non superiore a lire 3.000.000. Tale limite può essere superato in proporzione agli aumenti del costo della vita accertati e resi pubblici dall'Istituto centrale di statistica a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Agli esperti compete altresì il trattamento economico di missione di cui all'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50. Oltre al lavoro preparatorio, rientra fra i compiti degli esperti, senza compensi suppletivi, fornire particolari pareri in ordine a specifici problemi."

Nota all'articolo 17

- Per l'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 8.
- L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, dispone:

"Art. 6

Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
- b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:

- a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";
- b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";
- e) articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
- e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
- e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
- e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
- e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- e sexes) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)."

Nota all'articolo 18

- Per l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, si veda la nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 22

- L'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

Art. 13

Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

1. Salvo che nei casi in cui vi provvedono direttamente ai sensi di questa legge, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) infrastrutture riguardanti i territori di più comunità;
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia.

6 bis. La Giunta provinciale promuove l'intesa per la definizione degli ambiti ottimali previsti dal comma 6 entro tre mesi dalla data d'individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

7. Nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 6 possono essere individuati, inoltre, attività e compiti da riservare ai singoli comuni o alle comunità, nel caso di ambiti riguardanti più territori, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

7 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico ai sensi del comma 2, lettera b), assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture.

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia."

Nota all'articolo 25

- Per l'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si veda la nota all'articolo 11.
- Per l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 31

- Per l'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 34

- L'articolo 2645 ter del codice civile dispone:

"Art. 2645-ter

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

Nota all'articolo 35

- L'articolo 1201 del codice civile dispone:

"Art. 1201

Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti (2843). La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento."

- Per l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, si veda la nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 46

- Per l'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 8.
- L'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dispone:

"Art. 16 bis

Forme di collaborazione fra istituzioni

1. La Provincia può affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni.

1 bis. Le forme di affidamento e di avvalimento previste dal comma 1 possono essere altresì attivate nei confronti di altri stati e di enti territoriali interni di altri stati, ferma restando l'osservanza della normativa vigente in materia di attività internazionale delle regioni e delle province autonome.

2. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2 bis. Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Nota all'articolo 47

- Gli articoli 1 e 16 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono rispettivamente:

"Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, ponendo al centro dell'azione politico-amministrativa il valore della persona e della sua dignità, svolge opera di prevenzione degli stati di disagio e di malattia e promuove la realizzazione di azioni positive per il miglioramento della qualità di vita degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, assicurando una adeguata qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni.

2. In particolare gli interventi della Provincia sono rivolti a:

- a) sviluppare, secondo il principio di sussidiarietà, iniziative idonee a consentire all'anziano e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità di mantenere la loro autonomia personale e di rimanere per quanto possibile nell'ambiente di vita mediante una rete di servizi rivolti in particolare a favorirne l'assistenza nell'ambito familiare e l'integrazione sociale;

- b) promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, nonché il mantenimento delle attività degli anziani su base volontaria, in particolare attraverso forme associate di uso del tempo disponibile per scopi di utilità sociale;
- c) sostenere e agevolare le famiglie che si occupano direttamente nell'ambito familiare dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti anche facendosi aiutare da persone esterne alla famiglia stessa;
- d) garantire una gestione efficace e personalizzata dei servizi;
- e) favorire l'accesso degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità ai servizi socio-assistenziali e sanitari;
- f) favorire l'accesso ad iniziative a sostegno dei diritti di cittadinanza e della vita di relazione di anziani e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità con particolare riguardo a quelle di carattere artistico-culturale;
- g) contribuire a rendere armonico ed equilibrato il processo di transizione all'età anziana;
- h) dare compiuta informazione ai cittadini sui servizi di assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e diffondere la trattazione delle tematiche relative agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, anche attraverso programmi radiofonici e televisivi.

2 bis. Le predette finalità sono perseguite con gli strumenti previsti da questa legge nonché con quelli previsti dal provvedimento legislativo concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento".

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità della presente legge, la Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra loro, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione provinciale vigente concernente i settori dell'assistenza, della sanità, dell'edilizia abitativa, delle attività culturali, dei trasporti e dell'emigrazione.

Art. 16

Residenza sanitaria assistenziale

1. La residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) è una struttura nella quale in forma residenziale sono organizzati **servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria**, gestita da soggetti pubblici o privati. Essa risponde a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche.

2. La R.S.A. eroga:

- a) assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;
- b) riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione;
- c) assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- d) attività sociali.

3. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la R.S.A. è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiori a venti posti.

4. Una quota dei posti letto disponibili è riservata a ricoveri temporanei per:

- a) soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per esigenze temporanee dei componenti delle famiglie stesse;
- b) soggetti in situazione di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un idoneo progetto assistenziale;
- c) soggetti dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

5. Nel caso di nuclei familiari composti da coniugi di cui uno solo presenti le caratteristiche richieste per l'ingresso nella R.S.A., o nel caso in cui si renda necessaria la permanenza temporanea di un familiare dei soggetti di cui al comma 1 per favorire l'inserimento in R.S.A., è favorita l'ospitalità a proprie spese presso la struttura all'altro coniuge o al familiare interessato.

6. Ai fini dell'**autorizzazione** e dell'accreditamento delle R.S.A. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998)."

- L'articolo 4 della legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12, dispone:

"Art. 4

Piano provinciale per la salute dei cittadini

1. Il piano provinciale per la salute dei cittadini individua gli interventi volti a soddisfare i bisogni di salute della popolazione e costituisce patto di solidarietà per la salute ed il benessere dei cittadini.

2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

3. Il piano, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, determina:

- a) i principi, gli indirizzi di politica sanitaria e gli obiettivi di salute;
- b) i livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio provinciale con riferimento ai livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e gli eventuali livelli aggiuntivi di assistenza garantiti in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie;
- c) i livelli organizzativi e strutturali necessari ad assicurare l'effettiva fruizione delle prestazioni sanitarie garantite;
- d) i progetti strategici per l'evoluzione del servizio sanitario provinciale;
- e) le modalità di integrazione tra le azioni di competenza dei soggetti gestori dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- f) le risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni garantite e la loro eventuale riallocazione in relazione agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti, nel rispetto delle compatibilità economiche definite negli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia;
- g) le modalità di verifica periodica dello stato di attuazione del piano;
- h) gli ulteriori contenuti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli riferiti al fabbisogno di formazione di base e continua del personale sanitario.

4. Il progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini è elaborato in collaborazione con il consiglio sanitario provinciale e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. Per l'elaborazione del progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini i comitati di distretto esprimono eventuali proposte alla Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. La Giunta provinciale adotta il progetto di piano e lo trasmette ai comitati di distretto, alle istituzioni territoriali intermedie esistenti nell'ambito del distretto, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, agli ordini, ai collegi ed alle organizzazioni professionali di categoria degli operatori sanitari, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e a quelle rappresentative degli utenti. Entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano i predetti soggetti inviano eventuali osservazioni alla Provincia.

7. Il progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini è reso pubblico e disponibile con le forme e le modalità ritenute più idonee.

8. Prima dell'approvazione del piano, la Giunta provinciale trasmette le osservazioni pervenute sul progetto e il progetto nella sua ultima stesura ai comitati di distretto e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale la quale esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, la Giunta può prescindere.

9. Il piano provinciale per la salute dei cittadini approvato dalla Giunta provinciale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

10. Decorsi tre anni dalla sua approvazione e comunque in occasione dell'approvazione del piano sanitario nazionale, il piano provinciale per la salute dei cittadini è aggiornato, per la residua durata. Fino all'inizio dell'efficacia del nuovo piano provinciale per la salute dei cittadini è prorogata l'efficacia del piano precedente."

- L'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dispone:

"Art. 6
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
- e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica."

- Gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono rispettivamente:

"Art. 18
Gestione delle residenze sanitarie assistenziali

1. Le R.S.A. possono essere gestite:

- a) dall'azienda provinciale per i servizi sanitari;
- b) dai comuni;
- c) **dalle aziende pubbliche di servizi alla persona;**

- d) da altri enti pubblici;
- e) da soggetti privati senza scopo di lucro;
- f) da soggetti privati aventi scopo di lucro.

2. Nel caso in cui la residenza sanitaria assistenziale sia gestita da uno dei soggetti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e), i rapporti fra detto soggetto e l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono disciplinati dagli appositi accordi stipulati sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 43, comma 9, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

3. In relazione alle esigenze socio-sanitarie espresse **dal piano provinciale per la salute dei cittadini** non soddisfabili dai soggetti di cui al comma 2, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può stipulare appositi accordi anche con soggetti privati di cui al comma 1, lettera f), che gestiscono residenze sanitarie assistenziali.

Art. 19

Assistenza sanitaria nelle strutture residenziali

[1. L'assistenza sanitaria medica nella casa di soggiorno e negli alloggi protetti è garantita attraverso i medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale ovvero, previo assenso degli interessati, direttamente dalla struttura attraverso medici convenzionati con la stessa con contestuale revoca della scelta medica. Abrogato]

2. L'assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa nonché la fornitura di farmaci e materiale sanitario nelle RSA sono garantite direttamente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari o dal soggetto che gestisce la predetta struttura sulla base degli appositi accordi di cui all'articolo 43, comma 9, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e delle intese raggiunte ai fini di un migliore utilizzo delle risorse. Durante il periodo di permanenza in RSA non operano le scelte mediche nei confronti del medico di assistenza primaria.

2 bis. I soggetti gestori, che garantiscono ai sensi del comma 2 l'assistenza sanitaria medica, possono avvalersi di medici convenzionati con l'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché di personale dipendente dall'azienda stessa, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 (Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN)."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

"Art. 51

Norme per la riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed è affidata ai concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), salvo i casi in cui le entrate siano regolate da norme che dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla Provincia per l'attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dal concessionario del servizio nazionale di riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo.

2. In caso di impugnazione del ruolo il servizio competente in materia di entrate, sentita la struttura competente per materia, può disporre la sospensione della riscossione, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio nazionale di riscossione ha trasmesso, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, una comunicazione di inesigibilità per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura. Resta impregiudicata la facoltà di cui al comma 4.

4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a scadenza, la Provincia, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi la Provincia può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale."

- L'articolo 21 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dispone:

"Art. 21

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare

1. Per razionalizzare e contenere la spesa relativa alle agevolazioni provinciali riguardanti l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili previste in favore di enti e soggetti, sia pubblici che privati, la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative delle leggi provinciali concernenti tali agevolazioni disponendo la riduzione dell'agevolazione in misura proporzionale al valore degli eventuali beni immobili, di proprietà dei soggetti richiedenti, già utilizzati per lo svolgimento dell'attività da esercitare nell'immobile oggetto di finanziamento. La riduzione può essere disposta anche se l'immobile già utilizzato per le predette finalità è stato ceduto dal richiedente nei due anni antecedenti la richiesta di agevolazione.

2. La modificazione delle deliberazioni attuative può riguardare, in particolare, la disciplina della determinazione delle spese ammesse a finanziamento, delle percentuali di contribuzione, delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e degli obblighi dei soggetti destinatari dell'agevolazione.

3. La determinazione del valore del bene immobile, per i fini del comma 1, è effettuata sulla base di un'apposita perizia di stima predisposta dai competenti servizi provinciali.

4. In alternativa alla riduzione del contributo il soggetto che ha presentato la domanda può chiedere alla Provincia di cedere ad essa, o a una società da essa controllata e indicata, i beni immobili di cui al comma 3. La Provincia, se giudica l'immobile d'interesse anche ai fini della sua valorizzazione, può accogliere la richiesta, previa determinazione del valore del bene ai sensi del comma 3.

5. Questo articolo non si applica per le agevolazioni disposte dalle leggi provinciali in materia d'incentivazione dell'economia e per quelle disposte in favore delle persone fisiche.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di applicazione di questo articolo."

Nota all'articolo 52

- L'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 11

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge (2).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:

- a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;
- b) mediante la costituzione della comunità con i comuni ricadenti nel medesimo territorio di riferimento;
- c) mediante la partecipazione all'attività e all'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio delle autonomie locali.

3. I comuni e le comunità, inoltre, esercitano la potestà amministrativa relativa all'organizzazione e alla gestione di pubblici servizi con le forme e le modalità disciplinate dall'articolo 13.

4. Le attribuzioni e gli organi della comunità, i rapporti con i comuni che la costituiscono, le modalità per la sua costituzione, l'organizzazione e il funzionamento nonché la disciplina contabile della comunità sono disciplinati dal capo V di questa legge. In tale ambito è disciplinato lo statuto della comunità."

Nota all'articolo 53

- Per l'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si veda la nota all'articolo 8.

- L'articolo 17 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dispone:

"Art. 17

Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale

1. È istituito il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'assistenza, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente generale della Provincia scelto dalla Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente preposto al servizio attività socio-assistenziali;
- d) il dirigente preposto al servizio piano sanitario;
- e) tre esperti in materia socio-assistenziale designati dalle associazioni del volontariato indicate dal Consiglio provinciale, di cui una dalle minoranze;
- f) un magistrato designato dal tribunale per i minorenni di Trento;
- g) un membro designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;
- h) un membro designato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- i) un membro designato dalla delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM);
- l) quattro membri designati congiuntamente dai soggetti privati convenzionati o loro associazioni o consorzi;
- m) due membri designati dai soggetti pubblici convenzionati, di cui almeno uno designato dall'Unione provinciale degli istituti di pubblica assistenza (UPIPA);
- n) tre membri designati, uno per ciascuna, dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli invalidi;
- p) un membro designato congiuntamente dalle associazioni dei pensionati e degli anziani organizzati a dimensione provinciale;
- q) un membro designato congiuntamente dalle associazioni delle famiglie operanti sul territorio provinciale;
- r) tre responsabili delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'articolo 20, designati congiuntamente dagli enti gestori.

3. Il servizio di segreteria del comitato è assicurato dal servizio attività socio-assistenziali. Nell'ambito del personale assegnato al servizio è nominato il segretario del comitato."

- L'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dispone:

"Art. 36
Interventi in conto capitale

1. Per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali o socio-sanitari previsti dal presente capo, la Giunta provinciale, nel rispetto delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale e delle disposizioni degli atti di programmazione sanitaria, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica e aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopi di lucro di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie. Nel caso in cui l'intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati all'esercizio di attività socio-assistenziali o socio-sanitarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. L'autorizzazione al mutamento di destinazione può essere concessa purché sia mantenuto l'utilizzo a fini socio-assistenziali o socio-sanitari dell'immobile. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l'autorizzazione a un utilizzo permanente dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell'attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, apparecchiature o arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l'immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

- a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
- b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;
- c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;
- d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
- e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;
- f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;
- f bis) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;
- g) ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli interventi del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di approvazione del primo piano provinciale socio-assistenziale."

Nota all'articolo 55

- L'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dispone:

Art. 27
Variazioni di bilancio

La Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della regione, della Comunità economica europea, delle entrate per l'assunzione di mutui con oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e delle altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad apportare, con le modalità di cui al precedente comma, variazioni al bilancio di competenza per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, ai capitoli rientranti tra le partite di giro previste nelle parti delle contabilità speciali.

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20.

Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi:

- a) fra capitoli di spesa della stessa categoria economica appartenenti alla medesima funzione obiettivo; non possono essere disposti storni da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti in annualità; sono comunque consentiti storni di fondi fra le unità previsionali di base relative ai fondi di riserva e per nuove leggi;

- b) limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria economica, ai capitoli relativi a spese per l'attuazione d'interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ai capitoli destinati all'attuazione d'interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, o nei casi previsti da specifiche leggi di settore; un apposito allegato al documento tecnico elenca i capitoli tra i quali possono essere operati questi storni;
- c) fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo, entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea; sono ammessi esclusivamente storni tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 78 ter.

Ferma restando la durata dei limiti d'impegno e l'ammontare complessivo delle spese autorizzate dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare la decorrenza dei limiti d'impegno rispetto all'annualità autorizzata con la legge finanziaria, apportando le necessarie variazioni al bilancio annuale e pluriennale. In caso di anticipo della decorrenza la Giunta è autorizzata a prelevare le somme necessarie dal fondo di riserva spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22. In caso di posticipo della decorrenza le somme che si rendono disponibili sui singoli esercizi sono iscritte nel fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22.

Con i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, agli articoli 20, 21 e 22 nonché con i provvedimenti di cui al presente articolo sono disposte pure le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 1, quinto comma, 20, 21, 22, 32 e 71 deve essere disposta con legge provinciale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre. In tal caso con la legge di variazione del bilancio può essere disposto quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettere a) e b); inoltre possono essere modificate le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione."

Nota all'articolo 56

- L'articolo 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, riportato in vigore per effetto dell'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 38
Istituzione di un ufficio stampa

1. Con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un ufficio per le attività di informazione e stampa della Provincia. L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, all'ufficio di cui al comma 1 è preposto, per la durata del contratto, un giornalista assunto ai sensi dell'articolo 77 della medesima legge provinciale. Il giornalista preposto assume anche le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio.

3. *omissis*".

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - 25 maggio 2006, n. 167, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Mario Malossini, Mauro Delladio, Flavio Mosconi e Nerio Giovanazzi (Forza Italia), concernente "Riforma delle politiche sociali nella provincia autonoma di Trento";
 - 27 dicembre 2007, n. 144, d'iniziativa del consigliere Giuseppe Zorzi (Civica Margherita), concernente "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Disposizioni a favore delle persone affette da sordità";
 - 8 marzo 2006, n. 155, d'iniziativa del consigliere Giuseppe Zorzi (Civica Margherita), concernente "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Disposizioni a favore delle persone affette da minorazione visiva";
 - 22 giugno 2006, n. 172, d'iniziativa dei consiglieri Sandro Turella, Adelino Amistadi, Giorgio Casagrande, Giorgio Lunelli, Giuseppe Zorzi, Giorgio Viganò, Giovanni Battista Lenzi, Guido Ghirardini, Mario Magnani, Marco Depaoli, Tiziano Odorizzi (Civica Margherita), Luigi Chiocchetti (UAL - Union Autonomista Ladina), concernente "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare";
 - 27 giugno 2006, n. 175, d'iniziativa dei consiglieri Giorgio Casagrande, Adelino Amistadi, Tiziano Odorizzi, Marco Depaoli, Guido Ghirardini, Giovanni Battista Lenzi, Giorgio Lunelli, Mario Magnani, Sandro Turella, Giorgio Viganò, Giuseppe Zorzi (Civica Margherita), Luigi Chiocchetti (UAL - Union Autonomista Ladina), concernente "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). Promozione e sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili";
 - 29 settembre 2006, n. 189, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini e Marcello Carli (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "Nuovo ordinamento delle politiche sociali nella provincia di Trento";
 - 4 ottobre 2006, n. 191, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini e Marcello Carli (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "Modificazione della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) in materia di assegno per la prima infanzia";
 - 15 gennaio 2007, n. 215, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Mario Malossini, Nerio Giovanazzi, Mauro Delladio, Flavio Mosconi (Forza Italia), concernente "Introduzione della valutazione d'impatto familiare";
 - 6 febbraio 2007, n. 217, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Marta Dalmaso, concernente "Politiche per la promozione del benessere sociale".
- I disegni di legge sono stati assegnati alla Quarta Commissione permanente rispettivamente il 6 giugno 2006 (n. 167), il 2 gennaio 2006 (144), il 14 marzo 2006 (n. 155), il 3 luglio 2006 (n. 172), il 7 luglio 2006 (n. 175), il 16 ottobre 2006 (n. 189 e 191), il 21 gennaio 2007 (n. 215) e l'8 febbraio 2007 (n. 217).
- Parere favorevole della Quarta Commissione permanente espresso sul testo unificato avente ad oggetto "Politiche sociali nella provincia di Trento" il 19 giugno 2007.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 18 luglio 2007.